



COMUNE DI MELLE

C.A.P. 12020

Telef. 0175.978031 - 0175.978900

PROVINCIA DI CUNEO

Fax 0175.978111

Part. IVA 00462360041

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 064

OGGETTO: Costituzione del responsabile civile nel proc. Pen. N. 4292/14.

Per oggi ventisette novembre duemilaquindici alle ore 14,50 nella solita sala delle adunanze, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
1) FINA Giovanni	Sindaco	X	
2) PONZA Emanuele	Assessore	X	
3) FINO Sergio	Assessore	X	
4) GIUSIANO Claudia	Assessore		X

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Flesia Caporgno Dr. Paolo, il Signor Fina Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- È pervenuta richiesta di citazione del responsabile civile ex art. 83 del c.p.p., con riferimento al procedimento R.G.N.R. 4292/14 a carico diOMISSIS.....;
- Per il procedimento in questione, il Comune ha altresì già disposto il patrocinio legale a favore del dipendenteOMISSIS...., imputato;
- È indispensabile ed opportuna la costituzione in giudizio dell'Ente, essendo essa funzionale in primo luogo al responsabile civile citato, ma altresì nei confronti della posizione del dipendente, per la quale non si ravvisa alcun conflitto di interesse nei confronti dell'Ente stesso;
- È stata contattata la Compagnia assicurativa per la polizza R.C. dell'Ente la quale, peraltro, in linea anche con le disposizioni contrattuali, al momento non ha preso in carico la gestione della lite con designazione di proprio difensore fiduciario (comunicazione della Compagnia in data 29.9.2015, nonché in data 8 ottobre 2015);
- Il Comune, in esito a tale comunicazione, ha, con nota n. 2935 del 5.11.2015, evidenziato a tutte le Compagnie assicurative potenzialmente interessate dalla vertenza, che avrebbe provveduto alla nomina di proprio legale per la difesa civile in sede processuale penale;
- Tale volontà era comunque già stata manifestata alla AON, broker assicurativo del Comune, che aveva riscontrato con nota del 8 ottobre 2015, disponendo l'Ente di polizza di tutela legale;
- In coerenza con quanto sopra rappresentato, occorre ora disporre per la nomina del difensore cui conferire la procura speciale per la costituzione in giudizio del responsabile civile citato;
- Si ritiene di individuare il medesimo difensore per il quale è già stato espresso gradimento per il patrocinio legale, per uniformità di difesa e maggiore efficacia processuale;
- in merito all'affidamento dei servizi e patrocini legali, non risulta chiarezza interpretativa; infatti, basti citare la posizione della Corte dei Conti Emilia Romagna (deliberazione 10/2010) che, riconducendo il patrocinio legale nella previsione dell'art. 7 del d. lgs. n. 165/2001, ha evidenziato la possibilità di affidamento diretto esclusivamente in casi particolari (urgenza, non possibilità di comparazione, ecc.); di contro, la Corte dei Conti, sezione Veneto, con parere 7/2009, ha ricondotto gli incarichi ai c.d. Servizi esclusi dalla disciplina di dettaglio del Codice dei contratti pubblici – d. lgs. n. 163/2006, in forza della previsione dell'allegato IIB, punto 21, del Codice medesimo, con applicazione peraltro dei principi fondamentali del diritto comunitario; in merito alla comunicazione alla competente sezione di controllo, a termini dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, quando l'ammontare dell'incarico superi i 5.000 euro, si evidenzia quanto segue: la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Piemonte, con riferimento agli incarichi di progettazione di cui all'art. 90 del Codice dei contratti pubblici e ai patrocini legali, ritenne che anche questi fossero soggetti all'obbligo di invio a termini della legge sopra richiamata (pareri n. 3/2007 e 3/2008 e avviso successivo); successivamente, nell'ambito della relazione "sul controllo effettuato sugli atti di spesa per incarichi esterni – esercizi finanziari 2011 e 2012 – paragrafo 1.2", la Corte dei Conti, sezione di controllo per il Piemonte, evidenziava che non erano soggette a controllo le prestazioni

professionali consistenti in rappresentanza processuale e patrocinio dell'Amministrazione; si rileva inoltre che il Dipartimento della Funzione pubblica, con circolare 15 marzo 2005, con riguardo al disposto dell'art. 1, commi 11 e 42, della legge n. 311/2004, ha escluso gli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio dell'amministrazione dalle tipologie previste dalle citate disposizioni della legge finanziaria 2005, escludendo implicitamente gli atti di conferimento di tali incarichi dalla trasmissione alla Corte dei conti; il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 2730 del 11.5.2012, ha evidenziato che il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale; secondo tale consenso, il conferimento del singolo incarico non è compatibile con le regole dell'evidenza pubblica, poiché: vi è impossibilità di stabilire le specifiche tecniche fissate dal committente; vi è aleatorietà dell'iter del giudizio; non vi è predeterminabilità degli aspetti temporali delle prestazioni; non vi sono basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione; anche la Cassazione (sentenza n. 12519/2010) ha effettuato una distinzione con riguardo alle caratteristiche con le quali il servizio viene reso. Difatti, anche il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa, in quanto svolga una distinta e assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo, di modo che l'apporto del professionista non è più circoscritto alle sole prestazioni d'opera intellettuale, ma involge una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio (sez. III, 22.12.2011, n. 28312); il Consiglio di Stato nella sentenza n.01954/2014, fa un breve rimando alla giurisprudenza formatasi sulle altre questioni strettamente connesse a quella sulla competenza, argomenti svolti compiutamente nelle sentenze alle quali il Consiglio di Stato rinvia. Chiaramente non tutti i dubbi sono stati fugati, soprattutto per la presenza nella giurisprudenza di interpretazioni discordanti (talvolta anche fra giudici dello stesso ordine) accanto alle interpretazioni diverse, sulla modalità di affidamento dei servizi legali e degli incarichi di patrocinio, elaborate dai giudici della Corte dei Conti.

Nella fattispecie in questione, si può dare atto che (riferimento ad elementi individuati, ad esempio, da Corte dei Conti, sezione di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 91/2014/SRPIE/VSGO, in quanto nella fattispecie si tratta di patrocinio legale, con riferimento a singolo caso, con prestazioni non a priori predeterminabili):

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite all'amministrazione conferente, a obiettivo specifico (costituzione in giudizio per resistere a chiamata in giudizio), e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente, dati gli interessi, anche economici, in gioco, e la particolare caratteristica e specialità della questione;
- vi è impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (data la necessaria presenza dell'avvocato; non vi è avvocatura interna);
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e deve soddisfare esigenze straordinarie ed eccezionali (la temporaneità è insita in questo tipo di incarichi; la qualificazione è indubbia, rispetto allo studio legale che si intende incaricare, ovvero il medesimo studio che ha già seguito siffatte materie);
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico (lo studio che si prevede di incaricare fornirà aggiornamenti costanti sul

prosiegua della vertenza; ovviamente il tutto va temperato con la particolare natura degli incarichi di patrocinio, come evidenziato dalla giurisprudenza stessa);

- comprovata specializzazione: sussiste; lo studio è di primaria importanza e specializzazione;

Richiamata altresì la deliberazione della Corte dei Conti Piemonte n. 362/2013 che ha chiaramente delimitato l'ambito degli affidamenti da sottoporre al controllo ai sensi di legge, dai quali sono esclusi i patrocini legali;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati dai Responsabili dei servizi ai sensi art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/00, come sostituito dall'art. 3, c. 1 lett. b) del D.L. 174/2012;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di intervenire e costituirsi quale responsabile civile citato ex art. 83 del c.p.p. nel procedimento R.G.N.R. 4292/14, disponendo a cura del servizio competente la nomina quale difensore dell'Ente l'avv. Luca Martino del Foro di Cuneo, facente parte dello Studio Legale Pomero ed Associati, eleggendo domicilio presso il medesimo, in Corso Roma n. 23 in Saluzzo.
2. Di trasmettere la presente al broker assicurativo, per l'accollo a carico della Compagnia che ha in carico la tutela legale, dando atto che in conseguenza di tale accollo non vi saranno spese a carico del bilancio comunale, e che eventuali diverse contingenze comporteranno l'assunzione degli occorrenti impegni di spesa.
3. Di dare atto che per quanto riguarda le tariffe forensi, si farà riferimento, previa acquisizione ed intesa con il legale, ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014.
4. La Giunta comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ad unanimità, stante l'urgenza correlata ai tempi procedurali.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Fina Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Flesia Caporgno Dott. Paolo

Per copia conforme all'originale.

Li 29 DIC. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Flesia Caporgno Dott. Paolo



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 29 DIC. 2015 al 13 GEN. 2016, all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'articolo 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OPPOSIZIONI:

Li 29 DIC. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Flesia Caporgno Dott. Paolo



ESTREMI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Flesia Caporgno Dott. Paolo



Inviata comunicazione ai Capigruppo Consiliari il 29 DIC. 2015 Prot.n. 0003368